



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori

Iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Modalità e criteri per la presentazione delle domande di contributo per potenziare ed agevolare l'esercizio dei diritti dei consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del 24 ottobre 2019. Anno 2021.

Il Direttore Generale

VISTA la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’articolo 148, comma 1, dispone che le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato siano destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori.

VISTA la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990, e successive modificazioni, e in particolare l’art. 12, rubricato “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici” che al primo comma stabilisce che “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modifiche ed integrazioni “Codice del consumo” che definisce il quadro dei diritti dei consumatori, nonché gli istituti e i soggetti rappresentanti dei consumatori cui viene riconosciuta la rappresentatività a livello nazionale ed una serie di diritti e prerogative finalizzate alla tutela dei consumatori medesimi.

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 ottobre 2019 (registrato presso la Corte dei Conti in data 18/11/2019 n. 1-1014) con cui sono state individuate le iniziative di cui all’articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 a cui sono state destinate le risorse riassegnate nell’anno 2018.

VISTO l’art. 6, comma 1 del citato decreto del 24 ottobre 2019 con cui è stato destinato a favore della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico (di seguito, rispettivamente, anche DGMCTCNT o MISE) “al fine di facilitare l’esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e dalle altre disposizioni nazionali ed europee, e garantire altresì il supporto e l’assistenza tecnica necessari al Ministero dello sviluppo



economico ed al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione, all'educazione, a favore dei consumatori ed utenti, è assegnata alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di € 5.000.000,00 da destinare alla attivazione di interventi riferiti all'intero territorio nazionale da realizzare, preferibilmente in forma aggregata, da parte di associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005" l'importo di € 5.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 da imputare al 2020 e € 3.000.000,00 al 2021.

VISTO l'art. 6, comma 2 del citato decreto del 24 ottobre 2019 che prevede tra l'altro che la Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica fissa, con propri decreti, i criteri, i termini e le modalità di presentazione e selezione degli interventi presentati, i limiti minimi e massimi del finanziamento per ciascuna iniziativa, nonché le modalità di erogazione delle somme, di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, di rendicontazione e liquidazione delle spese, quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio nonché per la valutazione dei risultati da parte del Ministero.

VISTO il decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del 17 novembre 2020 e s.m.i. con cui sono state individuate le modalità e i criteri per la presentazione delle domande di contributo per potenziare ed agevolare l'esercizio dei diritti dei consumatori ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del 24 ottobre 2019, per l'anno 2020;

VISTO in particolare, l'art. 2, comma 2 del predetto D.D. 17 novembre 2020 e s.m.i., con cui si prevede che "con successivo provvedimento da adottare nell'anno 2021, anche sulla base dei risultati raggiunti e delle iniziative finanziate ai sensi dell'articolo 3 comma 2 si provvede a dare concreta attuazione ad attività per un valore complessivo pari a € 3.000.000,00 corrispondente all'ammontare totale disponibile per l'anno 2021";

VISTO anche l'art. 4, comma 4 del DD 17 novembre 2020 e s.m.i. dove si disciplina che "delle proposte e dei risultati sia in termini quantitativi che qualitativi relativamente alle attività di cui all'art. 3 comma 2 lettera A), B) e C) si tiene altresì conto ai fini dell'ammissione e della determinazione del contributo alle attività mediante l'impiego delle risorse di cui all'art. 2 comma 2";

CONSIDERATO che le iniziative di cui al DD 17 novembre 2020 e s.m.i. sono in fase avanzata di realizzazione, e che in particolare ai sensi dell'art. 7, comma 6 del predetto decreto DD 17 novembre 2020 come modificato dal D.D. 30 settembre 2021 i soggetti beneficiari trasmettono entro il 10 ottobre 2021 il preconsuntivo delle attività e delle spese sostenute a decorrere dalla data di comunicazione dell'ammissione provvisoria a contributo fino al 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che la presente iniziativa, rappresenta la seconda fase dell'attuazione del disposto dell'art. 6 del DM 24 ottobre 2019;

CONSIDERATO il quadro di rilancio strategico nazionale post-pandemia che individua all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) gli assi della transizione verde, della trasformazione digitale e dell'inclusione sociale le linee di sviluppo che possono



trovare - anche nell'ambito degli interventi a favore dai consumatori - un importante campo di attuazione al fine di rendere i consumatori stessi più consapevoli ed attivi nel contribuire ai processi di riforma, come evidenziato dalla Nuova Agenda europea dei consumatori;

RITENUTO di provvedere a completare l'attuazione dell'art. 6 del citato decreto del 24 ottobre 2019, mediante l'individuazione delle modalità e dei criteri per la presentazione delle domande di contributo per le proposte a valere sulle risorse imputate all'anno 2021;

DECRETA

ART. 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

“Associazioni nazionali di consumatori”: le Associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo;

“Beneficiario”: associazione nazionale che ha presentato al MiSE richiesta di contributo che a seguito di istruttoria positiva è risultata ammessa;

“Codice del Consumo”: il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e ss.mm.ii.;

“Contributo”: il rimborso delle spese sostenute dalle Associazioni nazionali di consumatori che hanno realizzato le attività ai sensi del presente decreto;

“Consumatori”: le persone fisiche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo;

“DGMCTCNT”: la Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, la Tutela del Consumatore, la Normativa Tecnica del Ministero dello sviluppo economico;

“Firma digitale”: particolare tipo di firma elettronica qualificata avente le caratteristiche e la forma indicate dall'articolo 1, co. 1, lett. (s), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.;

“Ministero”: il Ministero dello sviluppo economico, abbreviato anche MiSE;

“Soggetto proponente”: Associazione dei consumatori iscritta nell'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo che ha presentato domanda di contributo ai sensi del presente decreto;

“Proposta”: Piano di attività articolato in due linee di azione (progetto strategico e programma di rafforzamento strutturale della tutela dei consumatori) completo dell'indicazione dei relativi costi ed indicatori di risultato che costituisce l'oggetto della



domanda di contributo.

ART. 2 RISORSE FINANZIARIE

1. A fronte delle risorse complessivamente destinate alle attività di cui all'art. 6, comma 1 del decreto del 24 ottobre 2019 (€ 5.000.000 di cui € 2.000.000,00 impegnate per iniziative dell'anno 2020) con il presente decreto si provvede a dare attuazione ad iniziative per un valore complessivo pari ad € 3.000.000,00 corrispondente all'ammontare totale disponibile per l'anno 2021.
2. Le risorse di cui al comma 1, al netto degli oneri di verifica delle attività riferite sia all'anno 2020 che all'anno 2021 determinate secondo quanto previsto all'art.12, sono destinate per la quota del 40% alla realizzazione di progetti riguardo ai temi strategici già individuati nel D.D. 17 novembre 2020 e per la quota del 60% al potenziamento strutturale delle attività di tutela dei cittadini-consumatori attuate dalle associazioni di cui all'art. 137 del codice del consumo.
3. L'importo di contributo richiedibile non può essere superiore ad € 200.000,00 per ciascuna proposta ed inferiore ad € 25.000,00.
4. Le associazioni potranno far confluire nelle risorse disponibili per la proposta, secondo le modalità indicate all'art. 3 comma 3, al fine di coprire esclusivamente spese documentate non forfettarie, eventuali residui quantificati alla data del 30 settembre 2021 che si prevede di non utilizzare entro il 31 dicembre 2021 nell'ambito delle linee di attività di cui al DD 17 novembre 2020.

ART. 3 FINALITA', OGGETTO ED ATTIVITA'

1. Il presente decreto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 6, co. 1 del DM 24 ottobre 2019, disciplina i termini, le modalità e le condizioni per il riconoscimento di un contributo alle spese sostenute dalle associazioni nazionali dei consumatori al fine di aumentare il livello di tutela dei consumatori ed utenti attraverso azioni dirette ad agevolare e facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), e dalle altre disposizioni nazionali ed europee, avendo riguardo anche ai risultati medio tempore conseguiti sulla base delle attività finanziate con le risorse del 2020 sulla base del D.D. 17 novembre 2020.
2. La proposta da presentare riguarderà le attività che dovranno articolarsi secondo due linee di azione:



A) Progetti strategici, rivolti allo sviluppo dei temi dell'economia circolare e dell'educazione digitale.

- i. I soggetti proponenti presentano **un progetto**, eventualmente anche in forma congiunta con altre associazioni, relativo allo sviluppo di una delle due tematiche (economia circolare o educazione digitale), sulla base della preferenza indicata nella domanda di ammissione ex DD 17 novembre 2020, laddove presentata, e da scegliere *ex novo* per i nuovi soggetti proponenti. Potranno essere previste forme di collaborazione con partner istituzionali competenti nelle materie anche al fine di una maggiore efficacia delle iniziative proposte, compresa la diffusione ed ottimizzazione dei risultati.
- ii. Le proposte progettuali dovranno dettagliare le attività, evidenziando i relativi costi, ed i risultati da raggiungere, esplicitando gli sviluppi e/o connessioni riguardo all'attività svolta che grava sui fondi 2020.

B) Rafforzamento strutturale della tutela dei consumatori mediante l'attività svolta dalle associazioni di cui all'art. 137 del Codice del Consumo.

- i. I soggetti partecipanti predispongono un **programma di attività per l'anno 2022** finalizzato al miglioramento della tutela dei consumatori ed utenti sul territorio nazionale mediante un supporto ai cittadini-consumatori per rendere più semplice, veloce ed efficace l'uso degli strumenti di tutela messi a disposizione dalla normativa nazionale e europea in materia, aumentando nel contempo la consapevolezza dei diritti riconosciuti.
 - ii. Il programma dovrà chiaramente dettagliare le attività di info-formazione, assistenza, che si intendono realizzare specificando gli strumenti già a disposizione dell'associazione (sedi operative, sportelli fisici, sportelli on line, sportelli mobili, call center, canali digitali, siti, riviste, newsletter, ecc) e le azioni di miglioramento o di sviluppo che si intendono realizzare per raggiungere un maggior numero di consumatori ed utenti e rendere effettiva la tutela.
 - iii. Al fine della valorizzazione dei risultati delle attività in atto nel 2021 ex D.D. 17 novembre 2020 e s.m.i. si fa riferimento ai dati relativi alla tabella B1 del predetto D.D. del 17 novembre 2020.
 - iv. In continuità con quanto previsto dall'art. 3 ex D.D. 17 novembre 2020, relativamente alle attività riferite all'emergenza da Covid-19, vanno indicate in sede di domanda di contributo in modo sintetico le specifiche attività in corso di realizzazione e quelle che si intendono realizzare.
3. In sede di presentazione della domanda il soggetto proponente specifica l'ammontare degli eventuali residui ai sensi dell'articolo 2 comma 4 da destinare ad una o entrambe le linee di attività di cui al comma 2 (lettere A e B). Tali risorse, che non saranno calcolate ai fini della determinazione del contributo, saranno oggetto di rendicontazione secondo le modalità di cui all'art. 10 commi 6 e 7.



4. I soggetti beneficiari provvedono a dare la massima diffusione delle attività finanziate ai sensi del presente decreto anche mediante la pubblicazione delle informazioni sui propri siti internet e ulteriori canali informativi.

ART. 4

TERMINE DI REALIZZAZIONE

1. Le attività di cui all'art. 3 devono avere una durata pari a 12 mesi, a decorrere dal 1 gennaio 2022 con termine ultimo il 31 dicembre 2022.
2. Le proposte devono essere immediatamente esecutive e l'avvio effettivo deve essere comunicato entro il 15 gennaio 2022 mediante la trasmissione al Ministero da parte del soggetto beneficiario di apposita dichiarazione a firma del legale rappresentante, in cui si indica la data effettiva di inizio attività, allegando alla comunicazione copia del primo atto da cui risulti l'avvio concreto del progetto stesso.

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Possono presentare domanda per l'accesso a contributo di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto esclusivamente le associazioni nazionali di consumatori ed utenti iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo.
2. Le domande di contributo possono essere presentate dal **26 ottobre al 15 novembre 2021** pena l'irricevibilità della domanda stessa.
3. Ciascuna associazione può presentare una sola domanda di contributo riferita ad una proposta di attività redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1.
4. La domanda di contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere inoltrata esclusivamente attraverso PEC all'indirizzo dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it.
5. La data di acquisizione della domanda trasmessa via PEC sarà quella attestata dalla ricevuta di consegna del sistema elettronico di ricezione.
6. Nell'oggetto della PEC deve essere apposta la dicitura: "Legge n. 388/2000, articolo 148- Iniziative a vantaggio dei consumatori tramite associazioni ex art.137 del Codice del Consumo - ANNO 2021".
7. La domanda è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., nella consapevolezza delle conseguenze e responsabilità penali a cui può andare incontro il sottoscrittore in caso di dichiarazioni mendaci o falsità in atti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 75 e 76 DPR 445/2000.



8. Non sono ammissibili le richieste di contributo per attività che siano oggetto di altre forme di finanziamento pubblico.
9. Ferma la destinazione esclusiva delle risorse al soggetto beneficiario, ai fini della proficua realizzazione delle attività ed ottimizzazione dei risultati, possono essere previste forme di collaborazione tra i soggetti proponenti e/o con altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica.
10. Le associazioni nazionali dei consumatori e degli utenti devono, a pena di revoca parziale o totale del beneficio di cui al presente decreto, mantenere il requisito dell'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo, dal momento della presentazione della domanda fino alla data di presentazione della rendicontazione finale, ferma restando la possibilità di fusioni, federazioni o altre legittime modifiche della struttura associativa delle stesse, che sono irrilevanti a questi fini se il nuovo soggetto che subentra nei relativi rapporti attivi e passivi è comunque iscritto in tale elenco.
11. Condizione imprescindibile per l'ammissione a contributo è la regolarità fiscale, previdenziale e contributiva ai sensi delle disposizioni in materia, dei soggetti proponenti.

ART. 6

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

1. Ai fini della valutazione delle proposte di cui all'art. 3, c. 2 (lett. A e B) del presente decreto, la Direzione Generale entro 15 giorni dalla data del presente decreto nomina una Commissione di valutazione, che dovrà concludere i lavori entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. La Commissione verifica l'idoneità di ciascuna proposta a realizzare gli obiettivi prefissati nell'ambito delle finalità indicate all'articolo 3 del presente decreto, decide in ordine alla ammissibilità delle proposte e provvede, in base ai parametri previsti dall'art. 7, alla formazione di una graduatoria delle proposte, ordinata in senso decrescente, sulla base del punteggio ottenuto. La commissione redige processo verbale delle sedute e una relazione conclusiva sull'esito delle valutazioni effettuate.
3. La relazione conclusiva, la graduatoria con relativo punteggio unitamente a tutta la documentazione ricevuta sono trasmessi dalla Commissione alla Divisione V della Direzione Generale.
4. La partecipazione alla Commissione di valutazione non prevede oneri a carico dello Stato.

ART. 7

PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

1. La Commissione di cui all'art. 6 assegna ad ogni proposta un punteggio distinto per ciascuna linea di attività in base ai seguenti parametri:

1.1 Linea di attività A)



- a. Coinvolgimento su progetti di rilevanza nazionale o collaborazione con partner istituzionali riferiti alle tematiche strategiche di cui al DD 17 novembre 2020:
punti da 0 a 5
- b. Collaborazione con altre Associazioni iscritte all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo:
punti da 0 a 5
- c. Valutazione di merito del progetto con particolare riferimento a soluzioni originali, innovative, inclusive; coerenza complessiva del progetto rispetto ai risultati previsti:
punti da 0 a 5

Il punteggio massimo attribuibile è 15/15.

1.2 Linea di attività B)

- a. Capacità progettuale (numero progetti finanziati o cofinanziati nel biennio 2020-2021 da soggetti pubblici nazionali ed europei diversi dal MiSE):
punti da 0 a 6
- b. Collaborazione con altre associazioni di consumatori di cui all'art. 137 del Codice del consumo:
punti da 0 a 7
- c. Indicatore percentuale del finanziato per l'anno 2020 riferita al DD 17 novembre 2020 e s.m.i (P):
punti da 1 a 5

$P \leq 2\%$	punti 1
$2\% < P \leq 4\%$	punti 2
$4\% < P \leq 5\%$	punti 3
$5\% < P \leq 7\%$	punti 4
$P > 7\%$	punti 5

- d. Indicatore percentuale del realizzato rispetto alle attività finanziate ex DD 17 novembre 2020 s.m.i. (I):
punti da 0 a 4

$I \leq 30\%$	punti 0
---------------	---------



$30\% < I \leq 50\%$	punti 1
$50\% < I \leq 60\%$	punti 2
$60\% < I \leq 70\%$	punti 3
$I > 70\%$	punti 4

- e. Radicamento territoriale del soggetto proponente, valutato sulla base della percentuale di Regioni/province autonome diverse in cui le Associazioni (fermo restando il requisito di iscrizione dell'associazione stessa nell'elenco nazionale di cui all'art. 137 del Codice del Consumo) sono anche riconosciute o iscritte in elenchi di associazioni regionali di consumatori ed utenti in base alle relative norme regionali o di provincia autonoma:

% di territori in cui l'Associazione risulta iscritta o riconosciuta (R)

punti da 0 a 3

$R < 5\%$	punti 0
$5\% \leq R < 30\%$	punti 1
$30\% \leq R < 60\%$	punti 2
$60\% \leq R$	punti 3

- f. valutazione di merito del programma con particolare riferimento alle soluzioni originali, innovative, inclusive, al numero degli sportelli potenziati e dei consumatori potenzialmente raggiungibili dalle diverse iniziative, allo sviluppo di soluzioni strumentali/organizzative dirette a migliorare i canali di informazione ed assistenza all'interno della stessa associazione e/o tra più associazioni anche mediante la valorizzazione degli scambi e dei confronti avuti nell'ambito delle attività di cui alla linea A) del d.d. 17 novembre 2020, alla collaborazione con altri soggetti istituzionali, all'eventuale specificità delle iniziative mirate a particolari tipologie di consumatori (quali, ad esempio, giovani, anziani, persone in situazione di disagio, misure legate all'emergenza Covid), all'adeguatezza e coerenza del programma rispetto ai suoi obiettivi e risultati previsti, all'articolazione dei mezzi e alle modalità previste per aumentare il numero dei contatti diretti con i consumatori, alla coerenza ed attendibilità degli indicatori di risultato presentati:

punti da 0 a 20

Il punteggio complessivo attribuito a ciascun programma è ottenuto sommando il valore del punteggio di ogni parametro arrotondato alla seconda cifra decimale, ove applicabile.

Il punteggio massimo attribuibile è 45/45.

2. Sono dichiarati idonei i progetti che superano complessivamente il punteggio di 48/60.



3. I progetti ritenuti idonei sono inseriti in una graduatoria ordinata in senso decrescente sulla base del punteggio attribuito complessivamente, con riguardo alle due linee A e B ai sensi del comma 1.
4. Qualora le disponibilità finanziarie non consentano la concessione del contributo nella misura richiesta a tutti i progetti dichiarati idonei si applicherà una riduzione percentuale in misura inversamente proporzionale al punteggio ottenuto, previa assegnazione di una quota identica per ogni associazione il cui progetto sia ritenuto idoneo di un importo pari ad € 25.000,00. La riduzione del contributo, non potrà in nessun caso comportare modifiche sostanziali alla proposta di attività e in ogni caso si dovrà dare atto in sede di preconsuntivo di cui all'art. 10, comma 6 se la riduzione ha determinato una rimodulazione delle attività.

ART. 8

MODALITÀ E TERMINI PER L'ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. Ai fini dell'ammissibilità delle domande, la Direzione, entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione, effettua l'istruttoria volta a verificare la presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi, nonché la completezza e pertinenza degli elementi contenuti in domanda. A tal fine l'associazione dovrà dimostrare che rispetto agli obiettivi indicati al 31.12.2021 nell'ambito del DD 17 novembre 2020 e s.m.i. in fase di pre-consuntivo vi sia evidenza del miglioramento della performance, in termini di coinvolgimento dei consumatori.
2. La Direzione effettua le verifiche d'ufficio e ha facoltà di richiedere, tramite pec ed e-mail, integrazioni o chiarimenti circa la documentazione presentata. Il soggetto proponente deve ottemperare alla richiesta facendo pervenire gli elementi richiesti nei termini stabiliti nella richiesta stessa e, comunque, non oltre cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta stessa.
3. A seguito della graduatoria formulata dalla Commissione di cui all'articolo 6, la Direzione calcola l'importo del contributo spettante totale nonché le quote riferite rispettivamente alle attività di cui all'art. 3, comma 2, lett. A), B).
4. La Direzione trasmette tempestivamente ai soggetti proponenti apposita comunicazione relativamente agli esiti dell'istruttoria e valutazione della domanda.

ART. 9

CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'ammissione a contributo delle domande avviene in via provvisoria secondo le risultanze di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 ed è disposta con provvedimento del Direttore Generale della DGMCTCNT.
2. Per la migliore attuazione delle attività di cui al presente decreto la Direzione può disciplinare forme di supporto e collaborazione con altri Enti pubblici, nonché predisporre



circolari, linee guida anche per la rendicontazione e comunque documenti esplicativi ed integrativi comunque denominati che verranno comunicati ai soggetti beneficiari.

3. La concessione definitiva del finanziamento ai sensi dell'art. 10 comma 9 è disposta con provvedimento del Direttore Generale a seguito della rendicontazione finale e della verifica dell'avvenuta realizzazione delle attività e delle spese sostenute.

ART. 10 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E TERMINI

1. Per la realizzazione delle attività di cui all'art. 3, comma 2 la Direzione corrisponderà ai soggetti beneficiari, una prima quota pari al 70% del contributo ammesso a titolo di anticipazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, a seguito della richiesta del soggetto beneficiario predisposta secondo il modello Allegato 3 unitamente alla presentazione di valida garanzia fideiussoria per pari importo, da trasmettere entro il 2 dicembre 2021 e comunque in tempo utile prima della chiusura di cassa per l'anno 2021.
2. L'importo di cui al comma 1 è da intendersi quale rimborso dei costi e delle spese per le attività realizzate.
3. L'erogazione della quota a saldo pari massimo al 30% del contributo a seguito della rendicontazione delle attività e delle spese sostenute che dovrà seguire le indicazioni contenute nelle linee guida per la rendicontazione predisposte dalla Direzione, e la positiva valutazione effettuata dalla Direzione anche sulla base delle risultanze delle attività di verifica da parte della commissione di cui all'art. 12.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve essere predisposta attenendosi scrupolosamente allo schema di cui all'Allegato 4.
5. La fideiussione predisposta esclusivamente in formato digitale è trasmessa via pec all'indirizzo dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it. La garanzia fideiussoria deve essere valida, redatta e sottoscritta in forma digitale, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, pena il non accoglimento della stessa, e completa di attestazione dei poteri di firma del/dei sottoscrittore/i e rilasciata, a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazione autorizzate in Italia a norma di legge per una durata non inferiore a 19-mesi a decorrere dalla data di richiesta della prima quota.
6. Entro il 10 luglio 2022 i soggetti beneficiari trasmettono il preconsuntivo delle attività e delle spese sostenute al 30 giugno 2022, e limitatamente ai residui di cui all'art.4, co 2 la rendicontazione, compresi i risultati raggiunti, predisposto utilizzando i modelli Allegati 5 e 5a).
7. Le attività finanziate mediante l'utilizzo dei residui di cui all'art. 2, comma 4 dovranno essere improrogabilmente concluse entro il 30 giugno 2022 e la relativa rendicontazione trasmessa entro il termine di cui al precedente comma 6 unitamente al preconsuntivo, a seguito del quale il Ministero potrà determinare l'eventuale svincolo parziale della relativa fidejussione per la quota parte positivamente valutata.
8. Entro il 31 dicembre 2022 i soggetti beneficiari completano la realizzazione delle attività finanziate, la cui rendicontazione deve essere predisposta utilizzando i modelli Allegati 7



e 7a) e trasmessa unitamente alla richiesta di saldo (allegato 6) entro i successivi 60 giorni.

9. Il Ministero, sulla base della rendicontazione di cui al comma 7 e 8 e con riguardo all'esito della relazione della commissione di verifica cui all'art. 12 determina l'ammontare del contributo ammesso in via definitiva ai sensi del presente decreto che, in ogni caso, non può essere superiore a quello indicato nel decreto di concessione provvisoria e dispone la concessione o revoca totale o parziale.
10. Sulla base degli esiti delle attività previste ai commi 6, 7 e 8, il Ministero emette il provvedimento definitivo di concessione o di revoca e procede a svincolare la fideiussione in essere o ad avvalersene.

ART. 11

SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammesse al rimborso esclusivamente le spese congrue e pertinenti, adeguatamente giustificate, non superflue, non eccessive, sostenute tra il 1 gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022, per la realizzazione delle attività proposte per le quali sia prodotta idonea e specifica documentazione contabile attestante altresì l'avvenuto pagamento da parte del soggetto beneficiario.
2. Le tipologie di spesa ammissibili sono le seguenti:
 - a) spese di progettazione, attività di coordinamento e di gestione, riconosciute in misura forfettaria pari al 5% del contributo totale ammesso senza obbligo di rendicontazione;
 - b) spese personale dipendente del soggetto beneficiario a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso apprendistato professionalizzante) impiegato per la realizzazione dell'attività proposta; non sono ammissibili comunque in tale ambito spese riferite a soggetti che ricoprono cariche sociali di vertice presso il soggetto beneficiario.
 - c) spese consulenze professionali qualificate, unicamente per l'approfondimento e lo sviluppo di tematiche inerenti le attività di cui all'art. 3, previa verifica da parte dell'associazione dell'assenza all'interno dell'associazione di altra figura in grado di svolgere le attività oggetto della consulenza, in regola con le disposizioni fiscali e nel limite del 15% del contributo totale ammesso. Non sono ammissibili spese di consulenza riferite a professionisti ricoprenti cariche sociali presso il soggetto beneficiario o altrimenti collegati ad esso, e riferite a dipendenti del soggetto stesso; inoltre, per l'ammissibilità della spesa dovrà essere allegata specifica relazione dell'attività oggetto dell'incarico effettivamente svolta;
 - d) rimborsi spese per i volontari del soggetto beneficiario ai sensi dell'art. 17 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del terzo settore);
 - e) spese per macchinari, attrezzature, prodotti, servizi: acquisto di macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica (con esclusione di telefoni cellulari, tablet o equivalenti) ad uso esclusivo del soggetto beneficiario, acquisto di servizi per la realizzazione di appositi programmi informatici, o per l'adeguamento dei siti internet esistenti, acquisto di servizi di comunicazione e divulgazione, acquisto di



prodotti e servizi specifici per le attività indicate, con esclusione delle spese per pubblicità e delle spese per attività conviviali anche se collegate ad eventi;

- f) spese generali: gestione ed organizzazione di segreteria, consulenze del lavoro anche commissionate a soggetti esterni, spese per il rilascio di garanzie, spese di cancelleria o abbonamento, costi per l'assicurazione obbligatoria per i volontari, uso di telefoni, fax, affitto locali, etc., nonché le altre spese sostenute per la realizzazione delle attività ma non rendicontabili alle voci di cui alle lett. a,b,c,d,e determinate in modo forfettario e in misura non superiore al 15% dell'importo del contributo totale ammesso.

3. Le spese di personale andranno rendicontate attraverso il prospetto allegato al presente decreto (Allegato 8), indicando la tipologia contrattuale, la retribuzione lorda mensile fissa, il costo orario lordo, il numero di ore impiegate nelle attività;
4. Ogni altra spesa non ricompresa tra quelle indicate nel presente articolo è esclusa dal rimborso.
5. Non sono ammissibili spese di cui al comma 2 lettera b), limitatamente al personale di nuova assunzione, e lettere c) ed e) qualora la prestazione sia resa da una persona fisica o giuridica (in tal caso il riferimento è agli amministratori), rispetto alla quale il legale rappresentante dell'associazione o i componenti degli organi direttivi, si trovino in diretta posizione di conflitto di interesse, ovvero si trovino in posizione di conflitto di interesse trattandosi di coniuge, ascendenti, discendenti, parenti ed affini entro il quarto grado. Dovrà essere rilasciata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del rappresentante legale dell'associazione beneficiaria, che attesti l'assenza di conflitto di interesse secondo il modello allegato 9.
6. Tutti i titoli di spesa devono essere in regola con le disposizioni fiscali e contributive.
7. Le spese sostenute devono essere dichiarate:
 - a) al lordo di IVA, da parte dei soggetti proponenti che dichiarino che il valore dell'imposta in questione rappresenta un costo non recuperabile;
 - b) al netto di IVA da parte dei soggetti proponenti in possesso di partita IVA.
8. Per idonea e specifica documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle spese sostenute da rendicontare si intendono le ricevute di bonifico bancario (anche on-line) o postale o di bollettino di versamento in conto corrente postale o altre equivalenti ricevute bancarie, purché, in ogni caso, da tale documentazione bancaria o postale, risultino direttamente la spesa sostenuta, il soggetto destinatario del pagamento, il soggetto che ha effettuato il pagamento e la causale del pagamento stesso chiaramente riferita alla "Legge 388/2000 – ANNO 2021".
9. Per tutti i pagamenti effettuati deve risultare dall'estratto conto la registrazione dell'operazione completa dei dati richiesti per la distinta di pagamento. I pagamenti con carte di credito o debito possono essere accettati solo se utilizzati per pagamenti on-line, esclusivamente nell'ipotesi in cui nel documento di spesa al quale il pagamento si riferisce risulti che il pagamento avviene con la carta aziendale intestata al soggetto beneficiario e vi sia concordanza dell'importo e coincidenza di data tra emissione del documento di spesa e pagamento.



10. I titoli di spesa in originale sono conservati per almeno cinque anni, fatti salvi i maggiori obblighi di legge, presso l'associazione beneficiaria e messi a disposizione per qualsiasi richiesta o controllo da parte dell'Amministrazione o Organi di controllo.
11. Su tutti i titoli di spesa originali dovrà essere apposta, in modo chiaro ed indelebile, la dicitura: "Finanziato dal MiSE. Legge 388/2000 - ANNO 2021". Per le fatture elettroniche, i cedolini elettronici ed ogni altro documento nativo digitale tale dicitura dovrà essere inserita direttamente nel documento originale.
12. In relazione alle spese sostenute per la realizzazione delle attività finanziate ai sensi del presente decreto deve essere rilasciata una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 da parte del rappresentante legale del soggetto beneficiario che attesti che non sono stati richiesti, né ottenuti, contributi finanziari, da parte di alcuno, sia esso soggetto pubblico o privato, né che verranno richiesti in futuro.
13. Gli strumenti, nonché tutti i prodotti, acquistati, realizzati e diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno recare, in modo chiaro e leggibile, la dicitura: "Finanziato dal MiSE. Legge 388/2000 - ANNO 2021 ", pena la non ammissibilità delle relative spese.

ART. 12

MONITORAGGIO E VERIFICHE

1. Al fine di verificare lo stato di avanzamento e la realizzazione delle attività finanziate, i risultati in relazione agli obiettivi prefissati e le spese effettivamente sostenute, la Direzione nomina fino a cinque Commissioni di verifica composte da due rappresentanti individuati tra il personale in servizio presso il Ministero, incaricata di effettuare i predetti accertamenti relativamente ad una o più domande di contributo provvisoriamente ammesso, comprese quelle presentate ai sensi del D.D.17 novembre 2020. Ciascuna commissione elabora almeno due relazioni in cui compendia gli esiti dell'attività svolta e di cui tener conto ai fini dell'attività istruttoria sul rendiconto finale di cui al D.D.17 novembre 2020 e sul rendiconto finale delle domande presentate ai sensi del presente decreto.
2. Gli oneri, che gravano sulle risorse 2021, per lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 3, comprensivi delle spese di missione, sono calcolati per ciascun componente nella misura del 2 per mille del contributo concesso per ciascuna domanda, e comunque in misura non inferiore a € 1.000,00.
3. Oltre alla ordinaria attività di analisi della documentazione fornita dal soggetto beneficiario in sede di preconsuntivo e di rendicontazione finale, alla Direzione e alla Commissione è riconosciuta la facoltà di svolgere ogni ulteriore attività di verifica e analisi in itinere delle attività oggetto di contributo.
4. Le attività di verifica di cui al precedente comma 1 potranno essere svolte con le metodologie più appropriate anche mediante sopralluoghi.
5. I soggetti beneficiari trasmetteranno altresì con la massima tempestività alla Direzione le informazioni e i documenti che potranno essere richiesti in qualunque momento ai fini di verifica e controllo dell'attività effettivamente svolta, e garantiranno la massima collaborazione in caso di sopralluoghi o attività ispettive svolte per i medesimi fini.



ART. 13

REVOCHE

1. La Direzione procede, a seconda dei casi, alla revoca totale o parziale del contributo corrisposto, con il conseguente obbligo da parte del soggetto beneficiario alla restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o provinciale dello Stato, delle somme indebitamente già ricevute, maggiorate dagli interessi legali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e come quantificato nel provvedimento di revoca, nei seguenti casi:
 - a. perdita del requisito di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo per l'associazione che costituisce il soggetto beneficiario durante la durata del contributo, fatta salva l'eventuale quota relativa alle attività già utilmente realizzate;
 - b. mancato rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro, o delle vigenti norme previdenziali, contributive e fiscali, ivi comprese irregolarità nei versamenti fiscali, contributivi o previdenziali;
 - c. mancata trasmissione del preconsuntivo e della rendicontazione finale;
 - d. rendicontazione finale ammissibile inferiore all'importo ottenuto a titolo di anticipazione;
 - e. alienazione, nei due anni successivi alla data di ultimazione del progetto, di strumenti acquistati ai sensi del presente decreto;
 - f. mancata corrispondenza delle attività effettivamente svolte rispetto a quelle comunicate in sede di domanda o rendicontazione;
 - g. mancata pubblicazione dei contributi ricevuti ai sensi dell'art. 1, comma 125 e seguenti della legge n. 124/2017.

ART. 14

CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE

1. In conformità alle disposizioni previste all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, il soggetto proponente dichiara che non ha affidato incarichi o lavori retribuiti in forma autonoma o subordinata, e si obbliga a non affidarne anche a seguito dell'ammissione provvisoria della domanda, ad ex dipendenti del MiSE, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso Ministero e che, pertanto, gli stessi non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, alcuna attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell'ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti



di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

ART. 15

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali che la DGMCTCNT raccoglie in relazione alle attività svolte per effetto del presente decreto viene effettuato nel rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento (UE) n. 2016/679 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

ART. 16

TRASPARENZA DEI CONTRIBUTI

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n. 124 i contributi ricevuti ai sensi del presente bando devono essere pubblicati sul sito dell'Associazione sotto la voce "Iniziativa a vantaggio dei consumatori ex art. 148 L. 388/2000".

ART. 17

PUBBLICITA'

1. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero www.mise.gov.it e ne sarà data la massima diffusione anche tramite diretta comunicazione alle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'art.137 del Codice del Consumo.

CONTATTI:

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni possono essere presentate alla div. V – Politiche, normativa e progetti per i consumatori - della Direzione generale:

e-mail certificata: dgmccnt.div05@pec.mise.gov.it

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Loredana Gulino)

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ROMA, 26 ottobre 2021



Allegati:

1. *Domanda contributo*
- 2a. *Piano delle attività e 2.b Piano Finanziario*
3. *Richiesta prima quota*
4. *Modello fideiussione*
- 5a. *Modello preconsuntivo attività e 5b. preconsuntivo finanziario con prospetto personale*
6. *Richiesta Saldo*
- 7a. *Modello rendiconto attività e 7b. rendiconto finanziario con prospetto personale*
8. *Prospetto spese personale dipendente*
9. *Modello dichiarazione assenza conflitto interessi*